www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: ISCRIZIONE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI NELL'INTERESSE DEI COMUNI. FACCIAMO CHIAREZZA

A cura del Dott. Ginpietro Luciano
Sezione Lazio dell'Albo gestori ambientali

DOCUMENTI INformazione 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Nella vigenza del D.lgs 22/97, noto come Decreto Ronchi (abrogato il 29 maggio 2006 con l'entrata in vigore del D.lgs 152/06), l'articolo 30, comma 10, disciplinava l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di cui all'articolo 22 della legge 142/90 (legge abrogata dall'articolo 274 del D.lgs 18 agosto 2002, n.267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
La procedura di iscrizione semplificata veniva regolamentata dall'art.13 del D.M. 28 aprile 1998 n.406 il quale stabiliva che la stessa venisse effettuata sulla base di una semplice comunicazione di inizio attività da parte del Comune o del Consorzio di Comuni ed esplicava la sua efficacia limitatamente all'attività di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dell'ente locale interessato.
Successivamente il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali con le delibere 17 dicembre1998, n.4 e 30 gennaio 2003, n.1 completava il quadro normativo stabilendo criteri, modalità, dotazioni tecniche di mezzi e di personale necessari per ottenere tali iscrizioni.

In particolare con la comunicazione di inizio attività il Comune o uno dei Comuni del Consorzio attesta che il soggetto per il quale si richiede l'iscrizione ovvero uno dei soggetti di cui agli art.112 e ss. del D.lgs 18 agosto 2002, n.267, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti in applicazione dell'art.11 del citato D.M. 406/98, corredando la comunicazione con la dichiarazione di accettazione dell'incarico del Responsabile Tecnico, con il foglio notizie debitamente compilato con l'identificazione dei veicoli in disponibilità dell'impresa, con l'attestazione del pagamento del diritto di segreteria e del diritto di iscrizione, con l'atto costitutivo dei soci. In sintesi una procedura particolarmente semplificata rispetto a quella ordinaria e che manca anche delle garanzie finanziarie richieste invece alle imprese che operano in regime ordinario, tant'è che le Sezioni regionali ricevuta la comunicazione di inizio attività iscrivono tali soggetti in un apposito elenco entro il termine di dieci giorni verificando solo successivamente la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti per lo svolgimento di tale attività e nella eventualità della mancanza di tali presupposti e requisiti, le stesse Sezioni regionali dispongono, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provvede a conformarsi entro un termine stabilito dalla Sezione stessa.

Con l'entrata in vigore del D.lgs 152/2006 noto come Testo Unico Ambientale nell'art. 212, disciplinante le iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, non si rinviene più la fattispecie procedurale prevista dall'art.30, comma 10, del decreto Ronchi e, pertanto, dal 29 aprile 2006, le imprese che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti (servizio

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

pubblico) nell'interesse esclusivo del Comune dovevano iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali mediante le procedure ordinarie o semplificate a seconda dell'attività svolta così come disciplinate dai commi 5, 7 e 18 dell'art. 212 D.lgs 152/06.
A conferma di tale interpretazione il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali con propria circolare n.733/Albo/Pres.del 15 giugno 2006 chiariva che, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative, le Sezioni regionali non potevano più ricevere le comunicazioni inizio attività ne tantomeno istanze di rinnovo delle stesse, dovendosi considerare valide solo le comunicazioni di inizio attività effettuate ai sensi del comma 10 art. 30 dell'abrogato D.lgs 22/97 presentate esclusivamente in data anteriore al 29 aprile 2006 per le quali era possibile effettuare eventuali variazioni delle iscrizioni in corso di validità.
Fin qui nulla quaestio.

Ma in data 31 agosto 2006 il TAR Liguria con la sentenza 941/06 ribalta tali certezze e fa rivivere la normativa previgente; con tale sentenza il tribunale amministrativo regionale aveva accolto il ricorso proposto da una società pubblica avverso la decisione della Sezione Regionale della Liguria di rigetto dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione presentata in data successiva al 29 aprile 2006, con la procedura semplificata, ai sensi dell'art.30, comma 10, del D.lgs 22/97, annullando così il provvedimento impugnato.
In sostanza il giudice amministrativo ha ritenuto che tale fattispecie procedurale potesse essere ancora esperita stante la proroga delle disposizioni contenute nel D.M. 406/98 ad opera del comma 10 dell'art. 212 del D.lgs 152/06 che contiene la disciplina transitoria fino all'emanazione del nuovo decreto attuativo dell'art.212 in sostituzione del citato D.M. 406/98.
A seguito di tale sentenza il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali con circolare prot.1309/ALBO/PRES del 28 settembre 2006 ha ritenuto, nella fase transitoria e fino all'emanazione del decreto previsto dall'art.212, comma 10, che le Sezioni regionali dovranno provvedere ad iscrivere le imprese di cui all'art.30, comma 10, del Dlgs 22/97 che presentino comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 13, comma 2, e dell'art. 19, comma 2, del D.M. tutt'oggi vigente.

A mio sommesso avviso la sentenza del Tar era opinabile laddove se è vero che il comma 10 dell'articolo 212 del D.lgs 152/06 prevede un regime transitorio d'altro canto è pur vero che la proroga delle disposizioni contenute nel D.M.406/98 doveva limitarsi solo a quelle compatibili con le disposizioni riproposte nel nuovo decreto legislativo cioè a quelle norme primarie (di rango superiore e pertanto non derogabili da una fonte regolamentare) vigenti, e pertanto, la procedura semplificata in esame non essendo stata riproposta nella prima versione del D.lgs 152/06, non potevano trovare applicazione le norme regolamentari finalizzate a darne attuazione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ma il secondo decreto correttivo al D.lgs 152/06 ovvero il decreto legislativo n.4 del 16 gennaio 2009 ha posto fine alla diatriba reintroducendo nella attuale versione dell'art.212, e quindi per via legislativa con una disposizione di rango primaria, la procedura di iscrizione delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di gestione dei servizi pubblici, ribadendo la validità e l'efficacia della norma regolamentare contenuta nell'articolo 13 del D.M.406/98.

Dr. Gianpietro Luciano - *Responsabile Servizio Ambiente della Camera di Commercio di Roma- Segretario Sezione Regionale del Lazio dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali*

Pubblicato il 30 marzo 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)